



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 131 del 30 Agosto 2019

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF009

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF009/91

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società For Life S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di Specialistica Medica, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Sulmona (AQ), in Viale Mazzini s.n.c., località Ponte Nuovo..... 5

DETERMINAZIONE 07.01.2019, N. DPF009/01

Autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di un'apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, ai sensi del D.P.R. 542/1994 e ss.mm.ii. – casa di cura privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petrucci s.r.l., con sede nel Comune di Città Sant'Angelo (PE). 9

DETERMINAZIONE 24.01.2019, N. DPF009/02

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Tascione Evandro, per la realizzazione di un poliambulatorio costituito da ambulatori di specialistica medica, specialistica chirurgica e delle professioni sanitarie, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH). 11

DETERMINAZIONE 24.01.2019, N. DPF009/03

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Grilli Renato, per la realizzazione di un poliambulatorio costituito da ambulatori di specialistica medica e specialistica chirurgica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH). 14

DETERMINAZIONE 25.01.2019, N. DPF009/04

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Sangro Health System s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello e di un ambulatorio di fisiochinesiterapia, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ)..... 17

DETERMINAZIONE 25.01.2019, N. DPF009/05

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società C.M.A. Altino S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di specialistica chirurgica, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata "poliambulatorio C.M.A. Altino S.r.l." sita nel Comune di Altino (CH)..... 20

DETERMINAZIONE 04.02.2019, N. DPF009/06

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Villa Giuni S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH). 23

DETERMINAZIONE 06.02.2019, N. DPF009/07

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società "Atena Costruzioni S.r.l.", per la realizzazione di un poliambulatorio costituito da ambulatori di specialistica medica, chirurgica e delle professioni sanitarie, di un ambulatorio di fisiochinesi terapia e di un ambulatorio di odontoiatria, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo..... 26

DETERMINAZIONE 07.02.2019, N. DPF009/08

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Bien Vivre S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Chieti..... 29

DETERMINAZIONE 12.02.2019, N. DPF009/09

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Centro Santa Lucia S.r.l., per il trasferimento della struttura sanitaria denominata "centro di fisioterapia e riabilitazione Avezzano" dal Comune di Ortucchio (AQ) al Comune di Avezzano (AQ)..... 32

DETERMINAZIONE 12.02.2019, N. DPF009/10

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", per la realizzazione, a seguito di trasferimento dal comune di Pescara, di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello e di un ambulatorio di medicina fisica ed fkt nell'unità immobiliare sita nel Comune di Manoppello (PE)..... 34

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALEDIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPF009/91

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società For Life S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di Specialistica Medica, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Sulmona (AQ), in Viale Mazzini s.n.c., località Ponte Nuovo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018);

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società FOR LIFE S.r.l., con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ), Località Ponte Nuovo traversa di Viale Mazzini, P.iva n. 01349370666, al Comune di Sulmona (AQ) ed acquisita al protocollo comunale il 27 dicembre 2016 con il n.

51486, successivamente trasmessa alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare (prot. n. 0077511/17 del 23 marzo 2017), in cui si chiede il rilascio del parere di compatibilità programmatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., per il trasferimento dell'Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia nell'ambito dello stesso Comune e, contestualmente, per l'ampliamento, a seguito della realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria e di un Ambulatorio di Specialistica Medica, nell'immobile sito in Località Ponte Nuovo del Comune di Sulmona;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, a firma del Legale rappresentante della Società FOR LIFE S.r.l., ai sensi della D.G.R. 417 del 28/07/2017, in merito alla sopracitata domanda non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., trasmessa dal Comune di Sulmona in data 28/08/2017 ed acquisita dalla Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il Welfare, in data 29/08/2017 prot. n. 0222387/17, successivamente ripresentata dalla Società alla Regione, protocollo regionale n. 238482/17 del 15/09/2017;

PRESO ATTO della nota, a firma del legale rappresentante della Società "For Life S.r.l." Dott. Carlo Genitti, pervenuta al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0068224/18 del 08/03/2018, nella quale si precisa che, a seguito del trasferimento, l'immobile oggetto di ampliamento è situato in Viale Mazzini s.n.c., Località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., nel caso di trasferimento di una struttura sanitaria all'interno dello stesso Comune non è richiesto il rilascio di un nuovo parere di compatibilità programmatoria regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., con Determina Dirigenziale n. DPF009/17 del 19 marzo 2018, è stato rilasciato alla Società FOR LIFE S.r.l. il parere di compatibilità programmatoria regionale per la realizzazione di un Ambulatorio di odontoiatria, ad ampliamento della struttura trasferitasi in Viale Mazzini s.n.c., Località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona;

RISCONTRATO che, la Società FOR LIFE S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), nella Provincia dell'Aquila, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico – "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia dell'Aquila, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre, quanto riportato nel deliberato della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, che, al punto 2, testualmente recita: "di integrare il paragrafo "Fabbisogno regionale" ultimo capoverso dell'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 1), precisando che "(omissis) in presenza di una sola branca autorizzabile la struttura potrà essere autorizzata come Ambulatorio";

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Società FOR LIFE S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica medica, ad ampliamento della struttura sanitaria ubicata in Viale Mazzini s.n.c., Località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società FOR LIFE S.r.l., con sede nel legale nel Comune di Sulmona (AQ), Località Ponte Nuovo traversa di Viale Mazzini, P.Iva n. 01349370666, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica medica, ad ampliamento della struttura sanitaria ubicata in Viale Mazzini s.n.c., Località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della "For Life S.r.l.", con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ), Località Ponte Nuovo traversa di Viale Mazzini, P.Iva n. 01349370666, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica medica, ad ampliamento della struttura sanitaria ubicata in Viale Mazzini s.n.c., Località Ponte Nuovo, del Comune di Sulmona;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Sulmona (AQ) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 07.01.2019, N. DPF009/01

Autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di un'apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, ai sensi del D.P.R. 542/1994 e ss.mm.ii. – casa di cura privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petruzzi s.r.l., con sede nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale", in particolare l'art. 5, commi 2 e 3;

VISTO l'art. 21-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 "Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica", convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2016 n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 10 agosto 2018, "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica";

VISTA l'istanza trasmessa tramite Pec in data 06 novembre 2018 alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare – DPF009 Servizio Programmazione Socio Sanitaria e acquisita al protocollo con il n. RA/0305663/18 del 06 novembre 2018, con la quale il Rappresentante Legale, Dott.ssa Concetta Petruzzi, della Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l., con sede legale nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Viale L. Petruzzi n. 42, P.iva n. 01220790685, chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione di un'apparecchiatura per risonanza magnetica del tipo "Total Body" con campo di induzione magnetica pari a 3 Tesla, per uso diagnostico, presso la Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l., nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Viale L. Petruzzi n. 42;

VISTA la nota ad integrazione dell'istanza, a firma della Dott.ssa Concetta Petruzzi, quale Rappresentante legale della Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l., acquisita al protocollo regionale con il n. RA/0319712/18 del 16 novembre 2018, in cui si dichiara il rispetto degli standard di sicurezza, ai sensi degli artt. 2 e 5 comma 3, del D.P.R. n. 542/1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la successiva nota a firma della Dott.ssa Concetta Petruzzi, quale Rappresentante legale della Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l., acquisita al protocollo regionale con il n. RA/0358873/18 del 20/12/2018, in cui si dichiara, ai sensi del D.M. 10 agosto 2018, Allegato 1, lettera A), che la suddetta struttura sanitaria è dotata di un'apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un'apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", che prende atto ed approva il Documento tecnico (All. n. 1) recante il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale, comprendente, tra l'altro, il Fabbisogno autorizzatorio per Risonanza Magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla ed inferiore a 4 Tesla;

ACCERTATO che nel fabbisogno indicato dalla citata D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, nell'ambito provinciale della Azienda U.S.L. di Pescara, vi è capienza per l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchiatura di risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica pari a 3 Tesla;

RITENUTO, pertanto, di poter rilasciare in favore della della Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l. con sede legale nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Viale L. Petruzzi n. 42, P.iva n. 01220790685, l'autorizzazione alla installazione e all'utilizzo di un'apparecchiatura per risonanza magnetica del tipo "Total Body" con campo di induzione magnetica pari a 3 Tesla, per uso diagnostico,

presso la Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l., nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Viale L. Petruzzi n. 42;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di autorizzare** la Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l. con sede legale nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Viale L. Petruzzi n. 42, P.iva n. 01220790685, alla installazione e all'utilizzo di un'apparecchiatura per risonanza magnetica del tipo "Total Body" con campo di induzione magnetica pari a 3 Tesla, per uso diagnostico, presso la Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l., nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) in Viale L. Petruzzi n. 42;
2. **di notificare** la presente determina alla Casa di Cura Privata VILLA SERENA del Dr. L. Petruzzi S.r.l. ed all'Azienda U.S.L. di Pescara;
3. **di porre in essere** quanto necessario per rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
4. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 24.01.2019, N. DPF009/02

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Tascione Evandro, per la realizzazione di un poliambulatorio costituito da ambulatori di specialistica medica, specialistica chirurgica e delle professioni sanitarie, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018);

VISTA la domanda presentata dal Dott. Tascione Evandro, nato a Scerni (CH) il 27/01/1953 e residente a Lanciano (CH) in via Ferro di Cavallo n. 108, c.f. TSCVDR53A27I520M, P.iva n. 02523510697, al Comune di Lanciano che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0065803 del 10/11/2015 e trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare (prot. n. RA/02911611 del 19 novembre 2015), ai fini dell'ottenimento del nulla-osta di compatibilità programmatica regionale, ora parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH) in Via Ferro di Cavallo n. 108, di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica, Specialistica Chirurgica e delle Professioni Sanitarie;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, presentata dal Dott. Tascione Evandro e pervenuta con Pec del 17/10/2017 alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0265251/17 del 17/10/2017, in merito alla sopraccitata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che il Dott. Tascione Evandro è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), nella Provincia di Chieti, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Chieti, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre, quanto riportato nel paragrafo "Fabbisogno regionale" del Documento Tecnico "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" allegato (All. n. 01) alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, nella parte in cui prevede che, "Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore del Dott. Tascione Evandro, del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Lanciano (CH) in Via Ferro di Cavallo n. 108, di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica, Specialistica Chirurgica e delle Professioni Sanitarie;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore del Dott. Tascione Evandro, residente nel Comune di Lanciano (CH) in via Ferro di Cavallo n. 108, c.f. TSCVDR53A27I520M, P.iva n. 02523510697, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Lanciano (CH) in Via Ferro di Cavallo n. 108, di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica, Specialistica Chirurgica e delle Professioni Sanitarie;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore del Dott. Tascione Evandro, residente nel Comune di Lanciano (CH) in via Ferro di Cavallo n. 108, c.f. TSCVDR53A27I520M, P.iva n. 02523510697, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Lanciano (CH) in Via Ferro di Cavallo n. 108, di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica, Specialistica Chirurgica e delle Professioni Sanitarie;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare che:**
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Lanciano (CH) e di trasmetterne copia al Dott. Tascione Evandro e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 24.01.2019, N. DPF009/03

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Grilli Renato, per la realizzazione di un poliambulatorio costituito da ambulatori di specialistica medica e specialistica chirurgica, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018);

VISTA la domanda presentata dal Dott. Grilli Renato, nato a Pescara il 30/05/1979 e residente a San Giovanni Teatino (CH) in via Galleria Karol Wojtyla n. 4, c.f. GRLRNT79E30G482D, P.iva n. 02383300692, al Comune di Lanciano che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0050252 del 18/08/2017 e trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare (prot. n. RA/0263197/17 del 13/10/2017), ai fini dell'ottenimento del nulla-osta di compatibilità programmatica regionale, ora parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Lanciano (CH) in Via Gabriele D'Annunzio snc., di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica e di un Ambulatorio di Odontoiatria;

PRESO ATTO della dichiarazione di mantenimento dell'interesse del Dott. Grilli Renato, del 12 ottobre 2017, comunicata dal Comune di Lanciano con nota del 13/10/2017, trasmessa alla Regione Abruzzo Dipartimento per la Salute e il Welfare, Prot. n. 0263197/17 del 13/10/2017, ritrasmessa successivamente con nota Prot. 0013036/19 del 16/01/2019, in merito alla sopracitata domanda, non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che, ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, per l'Odontostomatologia, il Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per la Provincia di Chieti risulta essere

interamente soddisfatto e che, pertanto, sarà emesso per tale disciplina specialistica ambulatoriale un successivo provvedimento di diniego;

RISCONTRATO che il Dott. Grilli Renato è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita, nella Provincia di Chieti, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita (Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni Sanitarie), presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Chieti, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre, quanto riportato nel paragrafo "Fabbisogno regionale" del Documento Tecnico "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" allegato (All. n. 01) alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, nella parte in cui prevede che, "Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore del Dott. Grilli Renato, del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Lanciano (CH) in Via Gabriele D'Annunzio snc., di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e di Specialistica Chirurgica;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore del Dott. Grilli Renato, residente nel Comune di San Giovanni Teatino (CH) in via Galleria Karol Wojtyla n. 4, c.f. GRLRNT79E30G482D, P.iva n. 02383300692, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Lanciano (CH) in Via Gabriele D'Annunzio snc., di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore del Dott. Grilli Renato, residente nel Comune di San Giovanni Teatino (CH) in Galleria Karol Wojtyla n. 4, c.f. GRLRNT79E30G482D, P.iva n. 02383300692, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'immobile sito nel Comune di Lanciano (CH) in Via Gabriele D'Annunzio snc., di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica Medica e Specialistica Chirurgica;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Lanciano (CH) e di trasmetterne copia al Dott. Grilli Renato e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 25.01.2019, N. DPF009/04

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Sangro Health System s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello e di un ambulatorio di fisiochinesiterapia, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018);

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Sangro Health System S.r.l., con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ), Via Umberto I n. 32, P.iva n. 01885290666, al Comune di Castel di Sangro (AQ) che l'ha acquisita al protocollo comunale il 04/05/2016 con il n. 0006164 e successivamente trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. n. RA/0116860/DPF009 del 24 maggio 2016, in cui si chiede il rilascio del parere di compatibilità programmatica, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., per l'ampliamento della struttura sanitaria (poliambulatorio) già autorizzata con Provvedimento del Comune di Castel di Sangro n. 466 del 07/10/2014, previo nulla osta di compatibilità programmatica rilasciato con Decreti del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 83/2014 del 09/06/2014 e n. 161/2014 del 18/12/2014, consistente nella realizzazione di un Ambulatorio di Diabetologia (il cui fabbisogno rientra in quello previsto per le branche a visita e già concordato), di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello e di un Ambulatorio di Riabilitazione, nella unità immobiliare sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Umberto I, n.32;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello e di un Ambulatorio di Riabilitazione-Medicina Fisica ed FKT, a firma del Legale rappresentante della Società Sangro Health System S.r.l., ai sensi della D.G.R. 417 del 28/07/2017, in merito alla sopracitata domanda non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., acquisita dalla Regione Abruzzo, Prot. n. 0257675/17 del 06/10/2017;

RISCONTRATO che, la Società Sangro Health System S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per la Radiologia Diagnostica e per la Fisioterapia, nella Provincia dell'Aquila, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti la Radiologia Diagnostica e la Fisioterapia, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia dell'Aquila, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Società Sangro Health System S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello e di un Ambulatorio di Fisiocinesiterapia, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Umberto I, n.32;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Sangro Health System S.r.l., con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ), Via Umberto I n. 32, P.iva n. 01885290666, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello e di un Ambulatorio di Fisiocinesiterapia, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Umberto I, n.32;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Sangro Health System S.r.l., con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ), Via Umberto I n. 32, P.iva n. 01885290666, il parere favorevole di

compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello e di un Ambulatorio di Fisiocinesiterapia, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in Via Umberto I, n.32;

2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Castel di Sangro (AQ) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 25.01.2019, N. DPF009/05

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società C.M.A. Altino S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di specialistica chirurgica, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata "poliambulatorio C.M.A. Altino S.r.l." sita nel Comune di Altino (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018);

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società C.M.A. Altino S.r.l., con sede legale nel Comune di Altino (CH), Via Nazionale n. 92, P.iva n. 02203750696, al Comune di Altino (CH) che l'ha acquisita al protocollo il 23/08/2017 con il n. 0005095 e successivamente trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare, prot. n. 0241024/17 del 19/09/2017, in cui si chiede il rilascio del parere di compatibilità programmatica, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., per l'ampliamento della struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio C.M.A. Altino S.r.l.", consistente nella realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Chirurgica, nella unità immobiliare sita nel Comune di Altino (CH) in Via Nazionale n. 92;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, trasmessa tramite Pec il 14/09/2017 al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo e da quest'ultimo acquisita al protocollo in data 14/09/2017 con il numero 0237223/17, a firma del Legale rappresentante della Società C.M.A. Altino S.r.l., ai sensi della D.G.R. 417 del 28/07/2017, in merito alla sopracitata domanda non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che, la Società C.M.A. Altino S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita, nella Provincia di Chieti, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Chieti, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Società C.M.A. Altino S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Chirurgica, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio C.M.A. Altino S.r.l.", sita nel Comune di Altino (CH) in Via Nazionale n. 92;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società C.M.A. Altino S.r.l., con sede legale nel Comune di Altino (CH), Via Nazionale n. 92, P.iva n. 02203750696, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Chirurgica, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio C.M.A. Altino S.r.l.", sita nel Comune di Altino (CH) in Via Nazionale n. 92;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società C.M.A. Altino S.r.l., con sede legale nel Comune di Altino (CH), Via Nazionale n. 92, P.iva n. 02203750696, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica Chirurgica, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata "Poliambulatorio C.M.A. Altino S.r.l.", sita nel Comune di Altino (CH) in Via Nazionale n. 92;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;

3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Altino (CH) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 04.02.2019, N. DPF009/06

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Villa Giuni S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018);

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Villa Giuni S.r.l., con sede legale nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), Via Nazionale per Lanciano s.n.c., P.iva n. 02227520695, al Comune di Santa Maria Imbaro (CH) che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0006084 del 11/09/2017, in cui si chiede il rilascio del parere di compatibilità programmatica, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria (Poliambulatorio) sita nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) in Via Nazionale per Lanciano s.n.c.;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, inviata con Pec del 18/10(2017, per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello, a firma del Legale rappresentante della Società Villa Giuni S.r.l., ai sensi della D.G.R. 417 del 28/07/2017, in merito alla sopracitata domanda non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., acquisita dalla Regione Abruzzo, Prot. n. 0267402/17 del 19/10/2017;

RISCONTRATO che, la Società Villa Giuni S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per la Radiologia Diagnostica, nella Provincia di Chieti, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il

fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti la Radiologia Diagnostica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Chieti, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Società Villa Giuni S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria (Poliambulatorio) sita nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) in Via Nazionale per Lanciano s.n.c.;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Villa Giuni S.r.l., con sede legale nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), Via Nazionale per Lanciano s.n.c., P.iva n. 02227520695, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria (Poliambulatorio) sita nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) in Via Nazionale per Lanciano s.n.c.;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Villa Giuni S.r.l., con sede legale nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), Via Nazionale per Lanciano s.n.c., P.iva n. 02227520695, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria (Poliambulatorio) sita nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) in Via Nazionale per Lanciano s.n.c.;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Santa Maria Imbaro (CH) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
 5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 06.02.2019, N. DPF009/07

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società "Atena Costruzioni S.r.l.", per la realizzazione di un poliambulatorio costituito da ambulatori di specialistica medica, chirurgica e delle professioni sanitarie, di un ambulatorio di fisiochinesi terapia e di un ambulatorio di odontoiatria, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018), modificata ed integrata con la D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Atena Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Teramo in Via Franchi s.n.c., P.iva n. 01653930675, al Comune di Teramo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 68121 del 07/11/2016, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo in Via A. Fiocco e in Via R. Balzarini s.n.c., Località Collepardo - Coste S. Agostino, di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni Sanitarie, di un Ambulatorio di Riabilitazione (Stabilimento di Fisiochinesi Terapia) e di un Ambulatorio di Specialistica Odontoiatrica;

VISTA la comunicazione di mantenimento d'interesse della Società Atena Costruzioni S.r.l., trasmessa tramite Pec in data 13/09/2017 alla Regione Abruzzo che l'ha acquisita al protocollo con il n. 0236167/17 del 13/09/2017, in merito alla sopracitata domanda, ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che la Società Atena Costruzioni S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 modificata ed integrata con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per le Branche a visita (Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni sanitarie), per la Fisioterapia e per l'Odontostomatologia, nella Provincia di Teramo, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti le Branche a visita, la Fisioterapia e l'Odontostomatologia, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Teramo, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio in favore della Società Atena Costruzioni S.r.l. del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo in Via A. Fiocco e in Via R. Balzarini s.n.c., Località Colleparco - Coste S. Agostino, di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni Sanitarie, di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia e di un Ambulatorio di Specialistica Odontoiatrica;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Atena Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Teramo in Via Franchi s.n.c., P.iva n. 01653930675, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo in Via A. Fiocco e in Via R. Balzarini s.n.c., Località Colleparco - Coste S. Agostino, di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni Sanitarie, di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia e di un Ambulatorio di Specialistica Odontoiatrica;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii..

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Atena Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Teramo in Via Franchi s.n.c., P.iva n. 01653930675, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nell'unità immobiliare sita nel Comune di Teramo in Via A. Fiocco e in Via R. Balzarini s.n.c., Località Colleparco - Coste S. Agostino, di un

Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica, Specialistica chirurgica e delle Professioni Sanitarie, di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia e di un Ambulatorio di Specialistica Odontoiatrica;

2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Teramo e di trasmetterne copia alla Società Atena Costruzioni S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Teramo;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 07.02.2019, N. DPF009/08

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Bien Vivre S.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria sita nel Comune di Chieti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 "Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni" e l'Allegato Documento tecnico (cfr. Allegato A alla D.G.R. n. 209/2018);

VISTA la domanda presentata dalla Dott.ssa Mucci Maria Patrizia, legale rappresentante della Società Bien Vivre S.r.l., con sede legale nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228, P.iva n. 02250460694, al Comune di Chieti che l'ha acquisita al protocollo con il n. 52188 del 07/10/2016 e trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare (prot. n. RA/90888/16 del 10/11/2016), ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio "Bien Vivre", sita nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228;

VISTA la dichiarazione di mantenimento dell'interesse, inviata con Pec del 12/10/2017, per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per immagini di I livello, a firma del Legale rappresentante della Società Bien Vivre S.r.l., ai sensi della D.G.R. 417 del 28/07/2017, in merito alla sopracitata domanda non ancora oggetto di parere definitivo ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., acquisita dalla Regione Abruzzo, Prot. n. 0262735/17 del 13/10/2017;

RISCONTRATO che, la Società Bien Vivre S.r.l. è presente nell'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, "Allegato A" alla D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e successiva integrazione all'elenco con D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, la Regione Abruzzo ha definito, per la Radiologia Diagnostica, nella Provincia di Chieti, il numero dei centri di erogazione necessari a soddisfare il fabbisogno individuato nell'Allegato Documento tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) e stabilendo, inoltre, che il parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., è concesso a seguito di istruttoria e valutazione delle domande di autorizzazione alla realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse con riferimento alle date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti;

CONSIDERATO che, sempre ai fini dell'adozione del parere di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell'ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell'interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall'Allegato Documento Tecnico - "Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo" (All. n. 01) della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE le domande pervenute di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale riguardanti la Radiologia Diagnostica, presentate ai Comuni di riferimento insistenti nel territorio della Provincia di Chieti, e le relative dichiarazioni del mantenimento dell'interesse delle istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 sul B.U.R.A.T. e non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, sostanziali ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 e procedurali ai sensi delle D.G.R. 10 aprile 2018, n. 209 e D.G.R. 05 luglio 2018, n. 483, per il rilascio, in favore della Società Bien Vivre S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio "Bien Vivre", sita nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare in favore della Società Bien Vivre S.r.l., con sede legale nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228, P.iva n. 02250460694, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio "Bien Vivre", sita nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Bien Vivre S.r.l., con sede legale nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228, P.iva n. 02250460694, il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello, ad ampliamento della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio "Bien Vivre", sita nel Comune di Chieti in Viale Abruzzo n. 228;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;

3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine, sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina alla Società Bien Vivre S.r.l., al Comune di Chieti e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 12.02.2019, N. DPF009/09

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Centro Santa Lucia S.r.l., per il trasferimento della struttura sanitaria denominata "centro di fisioterapia e riabilitazione Avezzano" dal Comune di Ortucchio (AQ) al Comune di Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la domanda a firma del rappresentante legale della Società Centro Santa Lucia S.r.l., con sede legale nel Comune di Ortucchio (AQ) in Via Madonna del Pozzo n. 54, Partita IVA n. 01567180664, al Comune di Avezzano (AQ) che l'ha acquisita al protocollo con il numero 39749/18 del 16/08/2018 e trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare (prot. n. 0231486/18 del 20/08/2018, prot. n. 0281025/18 del 11/10/2018, prot. 0329009/18 del 26/11/2018, prot. n. 0357685 del 19/12/2018 e prot. n. 0005973/19 del 09/01/2019), ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale di cui al richiamato art. 3 comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, per il trasferimento dell'Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia denominato "Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Avezzano" dal Comune di Ortucchio (AQ) al Comune di Avezzano (AQ) in Via Irma Giovane Amiconi n. 22;

PRESO ATTO che il nuovo Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale della Regione Abruzzo, approvato con D.G.R. n. 417/2017, è stato determinato considerando la distribuzione del fabbisogno a livello territoriale non più per singolo Distretto Sanitario di Base ma per Provincia;

CONSIDERATO che il trasferimento del suddetto Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia dal Comune di Ortucchio al Comune di Avezzano avviene nell'ambito della stessa Provincia e che, pertanto, il fabbisogno delle branca specialistica interessata rimane numericamente invariato;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, per il rilascio, in favore della Società Centro Santa Lucia S.r.l., del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per il trasferimento dell'Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia denominato "Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Avezzano", dal Comune di Ortucchio (AQ) al Comune di Avezzano (AQ) in Via Irma Giovane Amiconi n. 22;

PRECISATO che il trasferimento dell'Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia nell'unità immobiliare sita ad Avezzano (AQ) in Via Irma Giovane Amiconi n. 22, determinerà, ad avvenuto rilascio alla Società Centro Santa Lucia S.r.l., da parte del Comune di Avezzano, dell'autorizzazione all'esercizio, la cessazione di efficacia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata alla medesima Società dal Comune di Ortucchio (AQ);

RITENUTO pertanto, di poter rilasciare in favore della Società Centro Santa Lucia S.r.l., con sede legale nel Comune di Ortucchio (AQ) in Via Madonna del Pozzo n. 54, Partita IVA n. 01567180664, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini del trasferimento dell'Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia denominato "Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Avezzano", dal Comune di Ortucchio (AQ) al Comune di Avezzano (AQ), nell'unità immobiliare sita in Via Irma Giovane Amiconi n. 22;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Centro Santa Lucia S.r.l., con sede legale nel Comune di Ortucchio (AQ) in Via Madonna del Pozzo n. 54, Partita IVA n. 01567180664, il parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini del trasferimento dell'Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia denominato "Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Avezzano", dal Comune di Ortucchio (AQ) al Comune di Avezzano (AQ), nell'unità immobiliare sita in Via Irma Giovane Amiconi n. 22;
2. **di precisare** che il trasferimento dell'Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia nell'unità immobiliare sita ad Avezzano (AQ) in Via Irma Giovane Amiconi n. 22, determinerà, ad avvenuto rilascio alla Società Centro Santa Lucia S.r.l., da parte del Comune di Avezzano, dell'autorizzazione all'esercizio, la cessazione di efficacia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata alla medesima Società dal Comune di Ortucchio;
3. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
4. **di precisare** inoltre, che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** la presente determina alla Società Centro Santa Lucia S.r.l., ai Comuni di Avezzano (AQ) e di Ortucchio (AQ) e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
6. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 12.02.2019, N. DPF009/10

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", per la realizzazione, a seguito di trasferimento dal comune di Pescara, di un ambulatorio di diagnostica per immagini di I livello e di un ambulatorio di medicina fisica ed fkt nell'unità immobiliare sita nel Comune di Manoppello (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii. recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 L.R. 2 maggio 2016 n. 12, a tenore del quale:

- La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare." (comma 1);
- Il parere di compatibilità programmatica regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale [...] (comma 5);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 recante "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni", e l'Allegato Documento tecnico - Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale - Regione Abruzzo (cfr. All. n. 1 alla D.G.R. n. 417/2017);

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", con sede legale nel Comune di Pescara in Via Giovanni Amendola n. 12, Partita IVA n. 02168320683, al Comune di Manoppello (PE), inoltrata tramite SUAP (Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara), protocollo n. 274 del 22/01/2019, da quest'ultimo trasmessa alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute e il Welfare ed acquisita al protocollo con il n. RA/0023999/19 del 25/01/2019, ai fini dell'ottenimento del parere di compatibilità programmatica regionale di cui al richiamato art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione, a seguito di trasferimento dal Comune di Pescara, di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello e di un Ambulatorio di Medicina Fisica ed FKT nel Comune di Manoppello (PE), nell'unità immobiliare sita in Via S.S. 5/Bis Tiburtina Valeria;

PRESO ATTO che il nuovo Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale della Regione Abruzzo, approvato con D.G.R. n. 417/2017, è stato determinato considerando la distribuzione del fabbisogno a livello territoriale non più per singolo Distretto Sanitario di Base ma per Provincia;

CONSIDERATO che il trasferimento dal Comune di Pescara al Comune di Manoppello (PE) avviene nell'ambito della stessa Provincia e che, pertanto, il fabbisogno delle branche specialistiche interessate rimane numericamente invariato;

ACCERTATO per quanto sopra espresso, che sussistono i presupposti, ai sensi della D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417, per il rilascio, in favore della Società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", a seguito di trasferimento dal Comune di Pescara, del parere favorevole di compatibilità programmatica regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello e di un Ambulatorio di Medicina Fisica ed FKT nell'unità immobiliare sita nel Comune di Manoppello (PE) in Via S.S. 5/Bis Tiburtina Valeria;

PRECISATO che il trasferimento nell'unità immobiliare sita nel Comune di Manoppello (PE) in S.S. 5/Bis Tiburtina Valeria, determinerà, ad avvenuto rilascio alla Società "Radiologia Le Laudi S.r.l." da parte del Comune di Manoppello dell'autorizzazione all'esercizio, la cessazione di efficacia delle autorizzazioni precedentemente rilasciate alla medesima Società dal Comune di Pescara;

RITENUTO pertanto, di poter rilasciare in favore della Società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", con sede legale nel Comune di Pescara in Via Giovanni Amendola n. 12, Partita IVA n. 02168320683, a seguito di trasferimento dal Comune di Pescara, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello e di un Ambulatorio di Medicina Fisica ed FKT nell'unità immobiliare sita nel Comune di Manoppello (PE) in Via S.S. 5/Bis Tiburtina Valeria;


VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", con sede legale nel Comune di Pescara in Via G. Amendola n. 12, Partita IVA n. 02168320683, a seguito di trasferimento dal Comune di Pescara, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello e di un Ambulatorio di Medicina Fisica ed FKT nell'unità immobiliare sita nel Comune di Manoppello (PE) in Via S.S. 5/Bis Tiburtina Valeria;
2. **di precisare** che il trasferimento nell'unità immobiliare sita a Manoppello (PE) in Via S.S. 5/Bis Tiburtina Valeria, determinerà, ad avvenuto rilascio alla Società "Radiologia Le Laudi S.r.l." da parte del Comune di Manoppello dell'autorizzazione all'esercizio, la cessazione di efficacia delle autorizzazioni precedentemente rilasciate alla medesima Società dal Comune di Pescara;
3. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.;
4. **di precisare** inoltre, che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** la presente determina alla Società "Radiologia Le Laudi S.r.l.", ai Comuni di Manoppello (PE) e Pescara e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
6. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it